

## **Dolo d'impeto e crudeltà: un commento alla recente pronuncia delle Sezioni Unite**

di *Filippo Lombardi*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 29 SETTEMBRE 2016 (UD. 23 GIUGNO 2016), N. 40516

CANZIO *Presidente* – BLAIOTTA *Relatore*

**SOMMARIO:** 1. La vicenda processuale e la questione giuridica. – 2. Lo statuto della crudeltà come elemento circostanziale del reato. – 2.1 Il problema della reiterazione dei colpi inferti alla vittima. Alcune considerazioni. – 3. Dolo d'impeto, dolo di proposito e dolo di premeditazione. – 4. La crudeltà nelle azioni delittuose impulsive. Il dictum delle Sezioni Unite. – 4.1 Conclusioni.

### **1. La vicenda processuale e la questione giuridica.**

La sentenza in epigrafe<sup>1</sup> costituisce l'epilogo di un caso giudiziario che prende le mosse dalla condanna dell'imputato, ad opera del giudice di prime cure, in ordine al delitto di duplice omicidio ai danni dei propri genitori, attinti in zone vitali, il padre con 39 coltellate, la madre con circa il doppio dei colpi. Emergeva dal compendio probatorio che l'episodio criminoso era da considerare il frutto di una rabbia sedimentata dall'imputato in un ambiente familiare connotato da comportamenti violenti reiterati da parte del padre, e che veniva impulsivamente slatentizzata in danno di entrambi i genitori.

Per quanto qui di rilievo, il Tribunale escludeva l'aggravante della crudeltà di cui all'art. 61 n. 4 c.p., con ciò porgendo il fianco alle doglianze del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, il quale ricorreva per cassazione denunciando l'errore giuridico in cui era incorso il giudice di primo grado: atteso che la reiterazione delle coltellate aveva ecceduto i limiti della normalità delittuosa, l'aggravante avrebbe dovuto essere applicata, laddove la sua esclusione si traduceva in concreto in una valutazione della condotta aggressiva con solo riferimento al dolo e non con riguardo alle stesse modalità di estrinsecazione dell'azione criminosa.

Rilevando un conflitto giurisprudenziale sulla compatibilità tra l'aggravante della crudeltà e il dolo d'impeto, oltre che opinioni discordi in punto di elementi strutturali della circostanza in parola, la Prima Sezione della Suprema Corte

---

<sup>1</sup> Di cui la nostra Redazione ha già dato in precedenza notizia, v. [“Sezioni Unite: la circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà non è incompatibile con il dolo d'impeto”](#), in *questa Rivista*, 30 settembre 2016.

rimetteva la relativa *quaestio iuris* all'attenzione del Primo Presidente<sup>2</sup>, affinché verificasse la sussistenza degli estremi per la trattazione della stessa dinanzi al Supremo Consesso riunito. Il Primo Presidente, con decreto del 9 maggio 2016, assegnava pertanto il ricorso alle Sezioni Unite.

## 2. Lo statuto della crudeltà come elemento circostanziale del reato.

Il Giudice di legittimità passa in rassegna gli elementi strutturali e i principali connotati della circostanza oggetto di disputa, ricostruendo con una efficace sintesi l'intima ontologia della stessa: si tratta di una circostanza aggravante a carattere soggettivo<sup>3</sup>, in quanto fondata sulla spiccata colpevolezza del soggetto agente, una maggiore rimproverabilità che rinviene la propria scaturigine - o, meglio, la propria epifania - nella efferatezza della condotta, nella sua «*eccedenza [...] rispetto alla normalità causale*», dalla quale traspare la «*volontà di infliggere [alla vittima] sofferenze aggiuntive*»<sup>4</sup> assolutamente gratuite e palesemente superflue rispetto a quanto strettamente necessario a cagionare l'evento avuto di mira.

Si precisa, tuttavia, che, in omaggio al principio per cui il nostro è un "diritto penale del fatto" e non un "diritto penale dell'autore", l'aggravio del trattamento sanzionatorio non è correlato al carattere spietato dell'agente quanto alla brutalità dell'azione criminosa; detto altrimenti, l'essere la circostanza in questione a carattere soggettivo non esclude che la *ratio* della sua applicazione rimanga la modalità del fatto e non il modo d'essere dell'autore. Non si punisce in maniera più severa l'agente perché egli è crudele, ma perché è risultato efferato nell'attuazione del particolare episodio criminoso per cui è processo.

L'aggravante viene poi definita "a colpevolezza dolosa" (nel senso atecnico che concerne il regime di imputazione delle circostanze), sicché il soggetto agente deve rappresentarsi e volere che la vittima patisca sofferenze aggiuntive<sup>5</sup> rispetto a quelle sufficienti sul piano eziologico, pur nella forma del dolo eventuale, il che si

<sup>2</sup> [Cass. Pen., Sez. I, ord. 6 maggio 2016 \(ud. 13 gennaio 2016\), n. 18955](#), in *questa Rivista*; in *Dir. pen. cont.*, con nota di ANDOLFATTO, *Alle Sezioni Unite la questione sulla compatibilità dell'aggravante della crudeltà con il c.d. "dolo d'impeto"*, 6 giugno 2016; AIELLI, *Dolo d'impeto e configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p.*, in *Il Penalista*, Giuffrè, (ilpenalista.it), 10 giugno 2016; MONTAGNA, *Alle Sezioni Unite stabilire il rapporto tra dolo d'impeto e aggravante della crudeltà*, in *Il quotidiano giuridico*, Wolters Kluwer, (www.quotidianogiuridico.it), 26 maggio 2016.

<sup>3</sup> PADOVANI, *Il grado della colpa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1969, pag. 853; *contra*, PAGLIARO, *Principi di diritto penale, parte generale*, Giuffrè, 2003, pag. 483, il quale la ritiene una circostanza oggettiva pertinente alla modalità dell'azione, e una parte della giurisprudenza più risalente, v. Cass. pen., 30 maggio 1980, in *Rep. Foro it.*, 1981, pag. 391.

<sup>4</sup> Cass. pen., sez. I, 24 ottobre 2013, n. 725, in C.E.D. Cass., n. 258358; Cass. pen., sez. I, 28 maggio 2013, n. 27163, in C.E.D. Cass., n. 256476; Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2012, n. 33021, in C.E.D. Cass., n. 253527; Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2008, n. 25276, in C.E.D. Cass., n. 240908.

<sup>5</sup> Pag. 4 della sentenza, paragrafo 1. Per un orientamento giurisprudenziale difforme, v. CAPUTO, *Sub art. 61.4 c.p.*, in LATTANZI-LUPO, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, III, Giuffrè, 2010, pag. 53.

verifica quando l'agente si rappresenta che il soggetto passivo possa subire pregiudizi eccessivi e tuttavia accetti il rischio che essi si producano in tale forma aggravata<sup>6</sup>. A tal proposito la Corte, da un lato, evidenzia espressamente l'atecnicismo appena utilizzato; dall'altro, richiede la rappresentazione e la volontà delle sofferenze ultronee. Si osservi che la teoria dominante con riguardo al regime di imputazione delle circostanze aggravanti è nel senso della sufficienza della conoscenza/conoscibilità circa il dato circostanziale<sup>7</sup>. Tuttavia, può replicarsi che sussistono nel nostro ordinamento delle circostanze (in particolare aggravanti soggettive, come quella in commento) che già a prima lettura paiono compatibili, più che con la sola conoscenza/conoscibilità del fatto circostanziale, col binomio "conoscenza-volontà" (ai limiti dell'assurdo tentare di rintracciare una crudeltà conoscibile-involontaria). Pertanto, la Corte non cade in contraddizione, bensì, più che prendere le distanze dalla regola di imputazione delle circostanze, evidenzia lo scarto tra diritto positivo e prassi, quest'ultima caratterizzata da un *quid pluris* rispetto agli elementi minimi che fondano l'imputazione delle aggravanti.

I rapporti tra aggravante della crudeltà e dolo eventuale vengono poi analizzati sotto altro profilo, che attiene all'accettazione dell'evento tipico in luogo della "accettazione dell'oggetto circostanziale".

Infatti, una cosa è che l'agente si rappresenti e accetti il rischio di verifica del dato accidentale (vale a dire che la vittima patisca sofferenze gratuite), altro è coordinare l'aggravante in parola col dolo eventuale inerente alla lesione del bene giuridico protetto: sul punto, le Sezioni Unite rinvennero la piena compatibilità tra dolo eventuale di evento e circostanza della crudeltà, in quanto è ben possibile che l'agente tenga una condotta efferata accettando il rischio che la stessa cagioni l'evento.

Ancora, i Giudici di legittimità spostano la lente di ingrandimento sulla vittima e sulla sua capacità di percezione della brutalità della condotta, evidenziando un importante dato strutturale dell'aggravante. Si statuisce che, nell'ottica dell'agente, questi deve certamente percepire l'eccesso insito nella propria azione delittuosa e, a monte, la stessa esistenza in vita della vittima, potendo la brutalità *post mortem*

---

<sup>6</sup> Pagg. 4, 6 e 7 della sentenza in commento.

<sup>7</sup> ZANIOLO, *Le circostanze del reato*, Giappichelli, 2013, pag. 62; FLORA, (voce) *Errore*, in *Dig. disc. pen.*, IV, 1990, pag. 274; MANNA, *Circostanze del reato*, Egt, VI, 1993, pag. 5; MELCHIONDA, *La nuova disciplina di valutazione delle circostanze del reato*, Ridpp 1990, pag. 1449; TRAPANI, *La divergenza tra il "voluto" e il "realizzato"*, Giappichelli, 1992, pag. 43; *contra*, FIANDACA, *Diritto penale, parte generale*, Zanichelli, 2007, pag. 418; PAGLIARO, *Colpevolezza e responsabilità obiettiva: aspetti di politica criminale e di elaborazione dogmatica*, in *Stile (a cura di), Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, Jovene, 1989, pag. 11; PULITANÒ, *Il principio di colpevolezza ed il progetto di riforma penale*, in *Jus* 1974, pag. 511, i quali propongono un modello interpretativo fondato sulla distinzione tra reati dolosi, per i quali si applicherebbe il coefficiente della previsione, e reati colposi, che al contrario richiederebbero la conoscibilità dell'oggetto della circostanza.

essere punita col ricorso a specifiche fattispecie incriminatrici<sup>8</sup>; dal punto di osservazione del soggetto passivo, non si richiede la sua consapevolezza di essere aggredito con modalità eccedenti la normalità causale o di patire sofferenze ultronee rispetto a quelle strettamente “necessarie” alla produzione della lesione, ciò perché l’aggravante soggettiva della crudeltà è meramente imperniata sulla condotta del reo e sulla sua suscettibilità di manifestare, nelle contingenze del caso concreto, una particolare perversità dello stesso<sup>9</sup>.

Il rapporto tra agente e vittima, flebile sotto il profilo delle reciproche percezioni, torna ad essere tematica di estrema pregnanza ai fini della corretta distinzione, nell’ambito dell’art. 61 n. 4 cod. pen., tra “crudeltà” e “sevizie”. Preliminarmente la Corte perimetra gli ambiti operativi delle due nozioni, attribuendo alle sole sevizie un carattere di specificità imperniato sull’analitico studio delle modalità più consone ad infliggere sofferenze abnormi alla vittima, un sadico impegno progettuale ed attuativo che difetterebbe nella nozione di “crudeltà”. Sulla scorta delle rilevate distinzioni strutturali, le Sezioni Unite proseguono individuando, quale ulteriore elemento differenziale tra sevizie e crudeltà, la possibilità, solo per ciò che concerne la seconda, di instaurarsi su un rapporto intersoggettivo trilaterale: Solo la crudeltà potrebbe caratterizzare un’azione rivolta nei confronti di un soggetto terzo diverso dalla vittima<sup>10</sup>, laddove le sevizie, costituendo la massima espressione della volontà sadica, sono immaginabili esclusivamente a danno della vittima<sup>11</sup>. Non va negletto un ulteriore orientamento<sup>12</sup> secondo il quale le sevizie avrebbero un contenuto eminentemente fisico (per cui si è altresì portati a richiedere che la sofferenza atroce sia stata attuata dall’agente e percepita dalla vittima) mentre la crudeltà un substrato prevalentemente morale, rivelatore di mancanza di umana pietà.

Precisano, altresì, i Supremi Giudici che l’aggravante della crudeltà è compatibile col vizio “parziale” di mente, salvo il caso in cui la stessa efferatezza costituisca espressione della patologia o del disturbo psichico<sup>13</sup>. Quanto detto è ben concepibile se solo si pone mente al fondamento della circostanza in parola, che attiene all’area della colpevolezza: è chiaro che la maggiore colpevolezza del reo, e dunque la sua maggiore rimproverabilità agli occhi del sistema giuridico, non può essere assunta nel caso in cui il dato esteriore che la dovrebbe rappresentare (l’eccesso del mezzo rispetto al fine) scaturisca in realtà da una causa – quale è il

<sup>8</sup> Cass. pen., sez. I, 10 luglio 2002, n. 35187, in C.E.D. Cass., n. 222519; Cass. pen., sez. I, 22 giugno 1971, n. 556, in C.E.D. Cass., n. 119609.

<sup>9</sup> Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2011, n. 30285, in C.E.D. Cass., n. 250797; Cass. pen., sez. I, 29 ottobre 1998, n. 4678, in C.E.D. Cass., n. 213019.

<sup>10</sup> In sentenza è riportato il caso di scuola del figlio che è costretto ad assistere allo scempio del genitore (v. pag. 6).

<sup>11</sup> *Contra*, PADOVANI, *Circostanze del reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Utet, 1988, pag. 218.

<sup>12</sup> MALINVERNI, *Circostanze del reato*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1960, vol. VII, pag. 80.

<sup>13</sup> Cass. pen., sez. I, 4 novembre 2011, n. 20995, in C.E.D. Cass., n. 252844; Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 1998, n. 3748, in C.E.D. Cass., n. 210120.

vizio di mente – nota per essere uno dei fattori negativi della colpevolezza stessa sul piano della sistematica del reato. E’ per lo stesso motivo che il vizio (questa volta) “totale” di mente non è affatto armonizzabile, secondo il *dictum* delle Sezioni Unite, con la circostanza della crudeltà, poiché la perversità della condotta e la produzione dei patimenti ultronei non sono in alcun modo agganciabili ad un benché minimo barlume di lucidità psichica<sup>14</sup>.

### **2.1. Il problema della reiterazione dei colpi inferti alla vittima. Alcune considerazioni.**

Ulteriore tematica affrontata dalla Corte della Nomofilachia, poiché strettamente attinente al caso posto alla sua attenzione, è quello della compatibilità tra aggravante della crudeltà e reiterazione di colpi inferti alla vittima. Si legge in sentenza che *«l'accanimento violento può costituire crudeltà quando gli atti non sono “funzionali” al delitto ma costituiscono espressione autonoma di ferocia belluina che trascende la mera volontà di arrecare la morte»*<sup>15</sup>. Poco avanti, nell’esposizione dei principi giuridici, si aggiunge che *«la speciale aggressività, la veemenza, il furore aggravano il reato solo quando non trovano giustificazione nella dinamica omicidiaria, non eccedono la normalità causale ma costituiscono espressione della volontà di infliggere sofferenze “eccentriche” cioè non direttamente finalizzate a determinare l’evento morte»*<sup>16</sup>.

Orbene, sul punto possono essere svolte alcune osservazioni. Il problema del rapporto tra crudeltà e reiterazione di colpi alla vittima è risolto, di regola, vagliando se, alla luce delle circostanze fattuali, delle condizioni di reo e vittima, e delle modalità di commissione del fatto illecito, la reiterazione costituisca precipuamente il mezzo per cagionare l’evento vietato o, al contrario, si traduca in un eccesso di violenza come tale in grado di palesare la bieca volontà di arrecare patimenti ultronei non serventi rispetto al fine primario perseguito. E’ il caso deciso dalla Cassazione con sentenza 40829/2014<sup>17</sup>, secondo la quale *«l’aggravante non può ravvisarsi - di norma - nella mera reiterazione dei colpi inferti alla vittima (ad esempio con una spranga o con un coltello) se tale azione, in quanto connessa alla natura del mezzo usato per conseguire l’effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalità causale rispetto all’evento e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza»*<sup>18</sup>. Detto altrimenti, occorre verificare, ai fini della esclusione dell’aggravante, se la reiterazione dei colpi rappresentasse l’unico modo a disposizione del soggetto agente per cagionare l’evento, ad esempio per la scarsa efficacia o la complessa utilizzabilità del mezzo. Questo principio, se ben

<sup>14</sup> In dottrina, conformemente, CAPUTO, *Sub art. 61.4 c.p., cit.*, pag. 52.

<sup>15</sup> Cass. pen., sez. I, 28 maggio 2013, n. 27163, in C.E.D. Cass., n. 256476.

<sup>16</sup> Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2012, n. 33021, in C.E.D. Cass., n. 253527.

<sup>17</sup> [Cass. pen., sez. I, 2 ottobre 2014, n. 40829](#), in *questa Rivista*, con nota dello scrivente, *“Aggravante della crudeltà (art. 61 n. 4 c.p.) e reiterazione di colpi inferti alla vittima”*, 23 ottobre 2014.

<sup>18</sup> Nello stesso senso, Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 2000, n. 12083, in C.E.D. Cass., n. 217346.

comprendiamo, dovrebbe essere integrato da una verifica collaterale ad opera del giudice, il quale dovrebbe altresì valutare se la reiterazione, pur non essendo estranea ad un criterio di regolarità causale, in concreto assuma i tratti della cruentezza. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di una reiterazione comunque necessaria a cagionare l'evento morte che venga "condita" con l'utilizzo di mezzi progressivamente più dolorosi o attingendo zone del corpo particolarmente sensibili ed irrazionalmente coinvolte nella dinamica omicidiaria. Se si accettano siffatte premesse, pare possibile sintetizzare il contenuto dell'accertamento dell'interprete sul dato circostanziale, con riguardo al fenomeno della reiterazione di colpi, nel senso che ad un primo controllo di tipo quantitativo-funzionale, dal quale potrebbe originare l'esclusione della crudeltà, debba seguire una seconda verifica di tipo qualitativo, che tenga conto di atteggiamenti, mezzi adoperati, zone attinte, tempistiche, che riconferiscano pregio qualificativo alla circostanza in parola, manifestando l'intima e malcelata volontà di produrre in capo alla vittima patimenti gratuiti. E' perciò evidente che la fase meno complessa di una siffatta verifica pare essere la prima, in quanto fondata, in fin dei conti, sulla verifica del raggiungimento dello stato preagonizzante della vittima (sempre che tale stato, sul piano soggettivo, sia oggetto di conoscenza/conoscibilità).

Si precisi, però, che anche la reiterazione dei colpi in qualche modo eccessiva può rivelarsi immeritevole di aggravio sanzionatorio in virtù delle contingenze del caso concreto, ad esempio a causa della concitazione<sup>19</sup> del momento in cui si agisce: in questo caso, potrebbe accadere che la reiterazione di colpi sia frutto di errori esecutivi, di tentativi maldestri di raggiungere zone vitali. Pertanto, anche in presenza di un numero ingente di colpi, che asetticamente considerato potrebbe portare l'interprete ad applicare la circostanza, andrebbero considerati tutti i dati fenomenici caratterizzanti il contesto criminoso, secondo una sapiente ponderazione comparativa (va da sé che il vaglio ermeneutico si rivela meno arduo nel caso in cui l'attuazione del proposito criminoso sia caratterizzata dal pieno dominio del reo sulla vittima).

### **3. Dolo d'impeto, dolo di proposito e dolo di premeditazione.**

Propedeutica a fornire una soluzione alla questione sottoposta al Supremo Consesso è la ricostruzione della morfologia essenziale del dolo d'impeto. Questa sede, il lettore ben comprenderà, non consente di analizzare compiutamente la sconfinata tematica del dolo<sup>20</sup> quale coefficiente psichico fondato sulla rappresentazione e volontà del fatto tipico; pertanto, una volta chiarite le linee di confine tra il dolo d'impeto e i suoi antagonisti, dolo di proposito e dolo di premeditazione, verranno presentate le ragioni giuridiche per cui la Corte reputa compatibili dolo d'impeto e aggravante della crudeltà.

<sup>19</sup> Cfr. sentenza in commento, pag. 12.

<sup>20</sup> Per una approfondita analisi del dolo e per i relativi richiami bibliografici, si veda DEMURO, *Il dolo*, vol. I, Svolgimento storico del concetto, Giuffrè, 2007, nonché ID., *Il dolo*, vol. II, L'accertamento, Giuffrè, 2010.

Tra le varie declinazioni del dolo che gli interpreti hanno ricavato dagli studi in materia, come si anticipava, vi è quella concernente il dolo d'impeto, il dolo di proposito e il dolo di premeditazione. Il criterio classificatorio utilizzato per distinguere tra le prime due *species* citate (il dolo di premeditazione è infatti a propria volta una sottospecie del dolo di proposito) è il lasso di tempo intercorso tra l'emersione dell'intento criminoso e la sua attuazione<sup>21</sup>. Nel dolo di proposito il momento attuativo è cronologicamente separato dall'emersione della volontà criminosa da un periodo di tempo apprezzabile in cui la rappresentazione muta in risoluzione<sup>22</sup>, mentre nel dolo d'impeto si assiste ad una attuazione immediata o quasi immediata come risposta ad uno stimolo esterno<sup>23</sup>, e comunque caratterizzata da una pausa riflessiva inconsistente o non apprezzabile.

Tra le due *species* di dolo testé menzionate, non si fatica a considerare più grave il dolo di proposito<sup>24</sup>, atteso che, mutuando le efficaci parole dell'Estensore, «*più viva è la coscienza dell'atto e delle sue conseguenze*»<sup>25</sup>. Infatti, come argomentato da autorevole dottrina, nella coscienza umana vi è compresenza di motivi confliggenti; pertanto, la coscienza e la volontà del fatto sono direttamente proporzionali alla durata e alla complessità della deliberazione, che altro non è se non la valutazione di quegli stessi motivi in attrito tra loro<sup>26</sup>.

Per completezza espositiva, si consenta una pur sintetica esposizione dei tratti caratterizzanti il dolo di premeditazione, che, come abbiamo accennato, costituisce una ramificazione più evoluta del dolo di proposito<sup>27</sup>. La premeditazione, sul piano codicistico, configura una circostanza aggravante dei delitti di lesioni personali e omicidio (doloso e preterintenzionale), cristallizzata nell'art. 577 c.p. e che ha dato adito ad accese dispute in dottrina e in giurisprudenza sulla propria consistenza strutturale.

La concezione classica ritiene che premeditato sia il delitto commesso *frigidò pacatoque animo*, vale a dire con uno stato interiore freddo e distaccato. La dottrina più recente ed accreditata ha tuttavia validamente obiettato che non esistono, se non in misura infinitesimale, delitti compiuti in tale stato, in quanto

---

<sup>21</sup> PALAZZO, *Corso di diritto penale - Parte generale*, Giappichelli, 2016, pag. 307; RAMACCI, *Corso di diritto penale*, Giappichelli, 2013, pag. 347; NAPPI, *Manuale di diritto penale, pt. gen.*, Giuffrè, 2010, pag. 424; MAZZON, *Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato*, Cedam, 2011, pag. 331.

<sup>22</sup> RAMACCI, *Corso di diritto penale*, cit., *ibidem*.

<sup>23</sup> Cass., sez. I, 30 settembre 2005, Masciovecchio, in C.E.D. Cass., n. 232943.

<sup>24</sup> FIANDACA, *Diritto penale, pt. gen.*, Zanichelli, 2007, p. 354.

<sup>25</sup> Pag. 11 della sentenza in commento.

<sup>26</sup> MALINVERNI, *La premeditazione come capacità criminale*, in *Riv. it.*, 1954, p. 51; CONTIERI, *La premeditazione*, Napoli, 1970; PATALANO, *I delitti contro la vita*, Padova, 1984, p. 113; PONTI, *Il reato d'impeto: una prospettiva criminologica e psichiatrico-forense*, in *Indice pen.*, 1994, p. 27; Cass. 9 gennaio 2009, in *Studium Iuris*, 2009, p. 856.

<sup>27</sup> PATALANO, voce *Premeditazione*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, p. 1023 ritiene che si tratti di una particolare intensità dell'atteggiamento doloso; cfr. FIANDACA, *Diritto penale, pt. spec.*, vol. II, t. I, Zanichelli, 2011, p. 17.

ogni fatto delittuoso caratterizzato dal dolo partecipa di un minimo di concitazione e di alterazione emotiva<sup>28</sup>; altresì, si osserva che la concezione classica più che preoccuparsi di analizzare il concetto di premeditazione, ne evince la portata effettuale, certamente caratterizzata da un *quid minus* in termini di emozionalità del soggetto agente rispetto alla situazione interiore in cui lo stesso verserebbe durante il compimento di un delitto “impulsivo”. In questo modo, la concezione classica cade nell’errore di ridurre la premeditazione, che tutt’al più è causa di uno stato d’animo successivo, al suo effetto, e cioè a tale stato. E non è tutto: finisce altresì per discostarsi dai lidi più ameni del diritto penale del fatto, per perdersi negli impervi sentieri del diritto penale dell’autore, atteso che applicherebbe una circostanza aggravante non tanto o non solo per la maggior colpevolezza, quanto per l’amoralità del soggetto agente e, dunque, per la sua mancata disapprovazione del fatto sul piano etico.

Pertanto, è prevalsa una concezione maggiormente attenta nello scandagliare a fondo l’impalcatura strutturale della premeditazione<sup>29</sup>, e che ritiene che essa sia la sintesi di: a) un elemento cronologico che consiste in un lasso di tempo rilevante intercorso tra l’emersione del proposito criminoso e la sua messa in atto, astrattamente utile a consentire il ravvedimento del soggetto (potenzialmente) agente e il recesso dallo slancio criminogeno; b) l’ostinata aderenza del reo al proposito illecito prefigurato (c.d. elemento ideologico), che si traduce successivamente nella commissione del fatto tipico; è proprio tale elemento (inscindibilmente annodato al primo) a fornire la chiave di lettura dell’aggravante in parola, il cui fondamento risiede allora nella attenta ponderazione comparativa tra motivi confliggenti – l’uno a favore, l’altro contrario all’esteriorizzazione della volontà antiggiuridica – con prevalenza consapevolmente accordata al motivo illecito.

Per una certa impostazione ermeneutica<sup>30</sup>, ulteriore elemento strutturale della premeditazione è la c.d. *machinatio*, l’accurata predisposizione dei mezzi arricchita con l’analitico studio delle modalità e delle tempistiche più efficaci per il compimento del reato. Tuttavia, pare attualmente dominante la tesi per cui la

---

<sup>28</sup> MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, 2013, p. 332; MESSINA-SPINNATO, *Diritto penale. Manuale breve*, Giuffrè, 2012, p. 591.

<sup>29</sup> Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 337, in *C.E.D. Cass.*, n. 241575; MASERA, *Delitti contro la vita*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale* (diretto da Palazzo-Paliero), Vol. VII, Giappichelli, 2015, pag. 33 e s.

<sup>30</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Giuffrè, 2008, p. 50; offre spunti a conforto altresì TASSINARI, *Le circostanze aggravanti dell’omicidio*, in *I reati contro la persona*, diretto da Cadoppi - Canestrari - Papa, *I reati contro la vita e l’incolumità individuale*, vol. I, Utet, 2006, p. 68, il quale non ha mancato di evidenziare che la *ratio* della circostanza in esame risiede anche nella maggior potenzialità aggressiva dell’agente e nella minore capacità di difesa della vittima, con ciò fornendo in verità un valido supporto alla teoria estensiva. Infatti, non si comprende come una minore capacità di difesa della vittima possa derivare dal solo perdurare del proposito criminoso nella psiche del reo, disancorato da una sua analitica programmazione del fatto illecito.

“chirurgica” messa a punto dell’illecito è, tutt’al più, elemento probatorio della struttura cronologico-ideologica della premeditazione, come innanzi accennata<sup>31</sup>.

#### **4. La crudeltà nelle azioni delittuose impulsive. Il *dictum* delle Sezioni Unite.**

Orbene, svolte queste premesse dogmatiche, le Sezioni Unite si esprimono sulla compatibilità dell’aggravante della crudeltà con il dolo impeto, questione di costante attualità, atteso che la stessa fenomenologia criminosa spesso si caratterizza contestualmente per una rapida slatentizzazione del proposito illecito emerso nel foro interiore dell’agente e per una condotta esecutiva connotata dall’infrazione del limite della normalità causale.

Tuttavia, la questione proposta si rivela essere un falso problema. Si osserva, in effetti, che il dolo d’impeto è categoria subiettiva indicativa di un dato puramente cronologico<sup>32</sup>, inerente al distacco temporale che separa l’emersione del proposito criminoso dalla sua messa in pratica. Può ben comprendersi, allora, che un delitto connotato dal dolo d’impeto potrebbe essere contenuto dal reo entro le (succitate) frontiere della regolarità eziologica, senza manifestare nel modo più assoluto un chiaro intento di produrre sofferenze abnormi in capo alla vittima; così come un delitto assistito dal dolo di proposito (anche premeditato) potrebbe trovare uno sbocco pratico segnato da una concitata brutalità meritevole di aggravio sanzionatorio<sup>33</sup>.

Al contempo, nello statuire in definitiva sulla compatibilità tra i due istituti, peraltro in linea con insegnamenti giurisprudenziali pregressi<sup>34</sup>, la Corte sottopone a critica il richiamo, svolto dalla ordinanza di rimessione, ad un precedente giurisprudenziale asseritamente contrario all’armonizzazione dei medesimi. Si tratta della sentenza 17 febbraio 2015, n. 8163, in cui la Corte di legittimità ha escluso l’aggravante della crudeltà in presenza di un delitto a dolo d’impeto con reiterazione di colpi in danno della vittima. A tal proposito la Corte, nella sua più autorevole composizione, statuisce nel senso che tale precedente giurisprudenziale non è evocativo della incompatibilità tra dolo d’impeto e aggravante della crudeltà: semplicemente, si ricade in uno di quei casi in cui la reiterazione dei colpi è frutto della «*rabbiosa concitazione che determinò la furiosa e non mirata ripetizione dei colpi*», essendo «*mossa da parossistica impulsività e non da dolo di crudeltà*»<sup>35</sup>.

#### **4.1. Conclusioni.**

La pronuncia qui oggetto di commento si dimostra particolarmente attenta alle categorie dogmatiche, *in primis* alla morfologia del dolo d’impeto quale subcategoria del dolo *tout court*. L’equivoco di fondo che, a parere di chi scrive, ha

<sup>31</sup> MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., *ibidem*.

<sup>32</sup> Pagg. 11-12 della sentenza in commento.

<sup>33</sup> Pag. 10 della sentenza in commento.

<sup>34</sup> Conf. Cass. pen., sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12680, in C.E.D. Cass., n. 239365.

<sup>35</sup> Entrambe le espressioni sono rinvenibili a pag. 10 della sentenza, paragrafo 7; vedi paragrafo 2.1. del presente commento.

comportato l'intervento del massimo Consesso della Corte di legittimità, è che il concetto di "impeto" abbia di per sé un substrato sostanzializzante di matrice soggettiva coincidente con la perdita dei freni inibitori. Se così fosse, effettivamente il dolo d'impeto sarebbe difficilmente armonizzabile con l'aggravante della crudeltà, atteso che il superamento dei confini della normalità causale scaturirebbe costantemente dall'obnubilamento delle capacità di autocontrollo, mai rivelando la volontà di sottoporre la vittima a patimenti gratuiti. Nel momento in cui, al contrario, si svuota la categoria del dolo d'impeto della predetta ontologia, riservandole una chiave di lettura in senso prettamente cronologico<sup>36</sup> – come consistenza del tempo trascorso tra emersione della volontà antiggiuridica e sua attuazione –, è giocoforza ammettere la compatibilità tra dolo d'impeto ed aggravante della crudeltà, in quanto un illecito eseguito nell'immediato potrebbe o meno eccedere le frontiere della regolarità causale, attraendo o meno su di sé il maggior biasimo da parte dell'ordinamento.

---

<sup>36</sup> Chiave di lettura che, peraltro, ne giustifica peraltro la compatibilità con altre aggravanti quali quella del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.) e quella dei motivi abietti o futili (art. 61 n. 1 c.p.), vedi pag. 11 della sentenza; conf. Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2012, n. 34285, in C.E.D. Cass., n. 253158 e Cass. pen., sez. I, 13 luglio 2009, n. 31583, in C.E.D. Cass., n. 244306.